



CITTA' DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione N. 35

Seduta del 24.01.2018

OGGETTO Piano di controllo delle Società Partecipate del Comune di Vittoria – Anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 13,10, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

BILANCIO 2018			
INT. _____		COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI
CAP. _____			ASSENTI
MOVIMENTO CONTABILE		SINDACO: AVV. Giovanni MOSCATO	x
Stanz. di Bilancio €.	_____	VICE SINDACO: Dott. Andrea LA ROSA	x
Storni e variaz. al Bilancio €	_____	ASS.RE : Avv. Valeria ZORZI	x
Stanz. Assestato €.	_____	ASS.RE: Avv. Daniele BARRANO	x
Imp. di spesa assunti €.	_____	ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO	x
Disponibilità €.	_____	ASS.RE: Avv. Alfredo VINCIGUERRA	x
Impegno del presente atto €.	_____		
Disponibilità residua €.	_____		
Il Responsabile del Servizio Finanziario			

con l'assistenza del Segretario Generale, Avv. Antonino M. Fortuna.
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

- VISTO l'Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l'art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- VISTA la seguente proposta

Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 12.01.2018

Il Dirigente

dott. A. Basile

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria,

Il Dirigente

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO ATTIVITA' PRODUTTIVE TURISMO

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- la Legge N. 241/1990 che all'art. comma 1, richiama i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, dell'azione amministrativa;
- il D.lgs. N. 267/2000 che all'Art.147-quinquies prevede che la conduzione del controllo sugli equilibri finanziari dell'ente presidi la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;
- il D. Lgs N. 112/2008 *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”*, comma 2-bis dell'art. 18 così come modificato dalla Legge n. 114/ 2014 di conversione del D. Lgs N. 90/2014 (art. 3 comma 5-quinquies) recanti *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa ...”*;
- *Il D.Lgs N. 138/2011*;
- la Legge N. 147/2013, cc.551-552-553-554-555, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*
- il Nuovo regime di Trasparenza” di cui, all'art. 2-bis e all'art. 15-bis del D. Lgs n. 33/13, così come introdotto dal D. Lgs n. 97/16;

- le Misure di “*Prevenzione della Corruzione*”, di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 97/16 che introduce il comma 2-*bis* all’1 della Legge n. 190/12
- il D. Lgs 19 agosto 2016 n.175, art. 19 e 21, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il D. Lgs 16 giugno 2017 n. 100 “*Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs N. 175/16*, recante “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica”

PREMESSO che a norma del richiamato art. 18, comma 2-bis del D.Lgs N. 112/2008, convertito dalla L. N. 133/2008, come da ultimo modificato dal c. 5 quinquies dell’art. 3 del D.L 90/2014, convertito dalla Legge N. 114/2014 secondo cui “*le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono a suo carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*”;

DATO atto che, per la finalità in questione, l’ articolo 18 comma 2-bis del D.Lgs N. 112/2008 stabilisce:

- che sia l’amministrazione pubblica locale di controllo a definire, con proprio atto di indirizzo, specifici criteri e modalità di attuazione dei principi suddetti per le società nelle quali detiene una partecipazione totalitaria o di controllo, tenendo conto del settore di operatività di ciascun soggetto e delle disposizioni che stabiliscono a carico dell’Ente divieti o limitazioni alle assunzioni e al reclutamento di personale;
- che gli indirizzi che l’ente controllante è chiamato a definire devono venire poi adottati dalle società con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, “*gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello*”;

RICHIAMATO il comma 6 dell’articolo 3 bis del D. Lgs N.138/2011 come modificato dalla L.N.147/2013 che ribadisce il riferimento per le società affidatarie *in house* ai vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall’ente locale controllante ai sensi del ricordato articolo 18 comma 2- bis d.l. 112/08;

EVIDENZIATO come, a chiarimento del ruolo di indirizzo delle amministrazioni locali sulle politiche, in particolare, assunzionali, delle società controllate, è intervenuta anche la norma di cui all’articolo 3 comma 5 sempre del D.L. n. 90/ 2014 convertito nella Legge n. 114/ 2014, che prevede che gli enti “*coordinano*” tali politiche al fine di garantire, anche per le società in questione, “*una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti*”;

RILEVATO che:

- il c. 553 dell’art. 1 della L. 147/2013 ha disposto che le società partecipate a maggioranza diretta e indiretta delle pubbliche amministrazioni locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo i criteri di economicità ed efficienza, da riscontrarsi attraverso il confronto con parametri standard e prezzi di mercato;
- i commi 551 e 552 dell’art. 1 della L. 147/2013 hanno disposto che, a partire dall’esercizio 2015, gli enti locali soci procedano ad accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione alla società che ha conseguito il risultato negativo di bilancio;

- il c. 554 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante;

- il c. 555 dell'art. 1 della L. 147/2013 ha previsto che, a decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società a partecipazione pubblica di maggioranza, diretta o indiretta, diverse da quelle che svolgono servizi pubblici locali, sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio chiuso;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 “*Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 175/16, recante ‘Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica’ (TUSP)*”, con il quale sono state apportate significative modifiche al TUSP (Testo Unico per le Società Partecipate), a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza della Consulta n. 251/2016) che aveva sancito l'incostituzionalità di alcuni articoli della Legge Madia in quanto carente del necessario raccordo con le Regioni su materie con competenza concorrente.

CONSIDERATO che la revisione del Testo Unico ha portato anche ad una rilettura del dispositivo, in un tentativo di omogeneizzazione del complesso quadro normativo che è volto, per quanto possibile, a collegare tra loro le disposizioni di settore e a recepire alcune specificità che si annoverano nel coacervo giuridico e funzionale delle partecipate pubbliche;

PRESO ATTO, quindi, che il Decreto Legislativo N. 100/2017, in vigore dal 27 giugno scorso, interviene nel regolare la disciplina della costituzione di “società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti”, fissando alcuni principi di carattere generale:

- Al netto di deroghe espresse nello stesso, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del Codice civile e quelle generali del Diritto Privato, restando comunque ferme, le norme già in vigore – contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni;
- Viene ribadita l'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto - solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme - alle società quotate in mercati regolamentati;
- Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali;
- Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni per attività di:
 - produzione di un SIG (inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi);
 - progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra Pubbliche Amministrazioni (e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati);

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;
- autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti (con la specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici, come già previsto dal testo previgente, anche "allo svolgimento delle loro funzioni");
- servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016);

PREMESSO:

CHE nell'ambito degli adempimenti in materia demandati alle Amministrazioni controllanti (enti locali) e alle Società da queste partecipate, il Decreto legislativo n. 175 (in vigore dal 23 settembre 2016) ed il Decreto correttivo N. 100/2017 del giugno 2017, è intervenuta, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, che con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ha emanato le "*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016*", nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle Società Partecipate e di una possibile omogeneità dei piani di razionalizzazione elaborati dagli Enti locali;

CHE il suddetto Piano Operativo di ricognizione e razionalizzazione delle Società Partecipate, prevede l'adozione di una Delibera Consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente, cioè un atto ricognitivo di tutte le partecipate nel quale a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, viene istituito l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 (mediante contenimento dei costi di funzionamento, cessioni di quote, operazioni di fusione e incorporazione o messa in liquidazione). Nel caso il processo di razionalizzazione prevedesse un'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, questa deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. E' previsto invece l'obbligo di motivazione specifica nel caso in cui le valutazioni sostengano la scelta di mantenere nel proprio *asset* quote e azioni di società. L'operazione, di **natura straordinaria**, costituisce la base di una **revisione periodica** delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo articolo 20. Le Amministrazioni interessate dalla rilevazione sono quelle individuate dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo N. 165/2001, nonché i consorzi o le associazioni di Amministrazioni per qualsiasi fine istituiti e, infine, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. L'istituto della revisione straordinaria costituisce per gli Enti aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge n. 190/2014. La mancata approvazione del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni comporta per gli enti controllanti l'impossibilità di esercitare i diritti del socio e determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria rilevante (che può arrivare a cinquecentomila euro, ex articolo 20, comma 7), oltre a impedire l'esercizio dei diritti e dei poteri del socio. Nell'ambito del piano di revisione straordinaria delle partecipate assume decisiva importanza l'elemento del fatturato, che dovrebbe raggiungere a regime la fatidica soglia del milione di euro per escludere la sussistenza di uno dei presupposti che farebbero scattare l'obbligo della razionalizzazione. Si tratta di una specifica scelta introdotta dal citato articolo 20 che prevede esplicitamente tale presupposto, corrispondente al valore medio del fatturato nell'ultimo triennio preso in considerazione. La Corte dei conti, nella deliberazione citata, evidenzia come l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice civile e delle regole di

buona amministrazione. Ciò rende pertanto necessaria una puntuale motivazione per giustificare gli interventi di riassetto e per legittimare il mantenimento della partecipazione. In concreto, quindi, è necessario che ogni amministrazione, anche per le partecipazioni di minima entità, specifichi la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'articolo 20, comma 2 (cioè quelle relative a società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Le linee di indirizzo della magistratura contabile fanno rilevare come nella motivazione delle scelte riportate nella ricognizione sia importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata e, ad esempio, con riguardo ad attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società, anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito;

CONSIDERATO, altresì, che come previsto dalla stessa legge di riforma, il Ministero dell'Economia, struttura competente per il controllo ed il monitoraggio del riordino delle partecipazioni pubbliche, ha già predisposto una specifica *task force* organizzata su due uffici all'interno della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro:

- L'Ufficio V definirà le linee guida per l'applicazione delle novità, anche sulla *governance*, svolgendo le attività di verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dal TUSP e di controllo sull'attuazione delle disposizioni ivi contenute, fatte salve le competenze di controllo e vigilanza proprie di altri soggetti giuridici;
- L'Ufficio VI, invece, opererà un monitoraggio sull'effettivo adeguamento delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni contenute nel TUSP, nonché all'analisi dei provvedimenti e dei piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, con verifica a campione dell'attuazione dei medesimi e curando, altresì, i rapporti con la Corte dei conti nell'ambito delle materie di comune interesse, nonché con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

DATO atto che, il Comune di Vittoria, adeguandosi alle novità introdotte e alla complessità degli adempimenti previsti dalla normativa citata ai superiori punti - ed inquadrati, principalmente, all'interno del Testo Unico - al fine di operare un corretto intervento pubblico nell'economia locale, nonché un controllo sull'efficienza ed economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente, ha adottato I seguenti atti:

- Delibera di Giunta n. 95 del 15/03/2016 avente per oggetto "*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Vittoria. Integrazione ai sensi della Deliberazione n. 61/2016/INPR Corte dei Conti Sez. Controllo per la Regione Siciliana*", corredata della Relazione Tecnica Integrativa Prot. n. 434/T del 09/03/2016 a firma del dirigente competente avente per oggetto "*Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate (art. 1 c. 611 e successivi L. 190/2014)*";
- Delibera di Giunta n.438 del 02/10/2017 avente per oggetto "*Aggiornamento perimetro di consolidamento sulla scorta dei dati consuntivi degli organismi partecipati per l'esercizio finanziario 2016*";
- Delibera di Giunta Comunale N. 402 del 13.09.2017 avente per oggetto: *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- Ricognizione partecipazioni Comune di Vittoria*" nella quale vengono individuate le aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo di questo ente

destinatario, degli indirizzi contenuti nel suddetto atto, e precisamente: ATO RAGUSA AMBIENTE SPA In Liquidazione, S.R.R. Società Consortile, Consorzio Informercati in liquidazione, AMIU AZ. SPECIALE in Liquidazione, A.M.F.M. AZ. SPECIALE EMAIA, VITTORIA MERCATI SRL, SOGEVI SRL inattiva (cessata), CONSORZIO RIPOPOLAMENTO ITTICO GOLFO DI GELA Commissariato, SOSVI SRL recesso;

- Deliberazione di Consiglio Comunale N. 185 del 04.10.2017 “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex Art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175*”;
- Nota PEC Prot. Gen. N 44096 del 13.10.2017 con oggetto “*Trasmissione Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Vittoria N. 185 del 04.10.2017 – Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D. Lgs n. 175 del 19.08.2016*” indirizzata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo - Regione Sicilia;
- Nota PEC Prot. Gen.45067 del 16.10.2017 con oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175. Trasmissione deliberazione del Consiglio Comunale n. 185/2017*” indirizzata alle Società Partecipate ATO RAGUSA AMBIENTE SPA, CONSORZIO INFOMERCATI, AMIU AZIENDA SPECIALE, AMFM-EMAIA AZIENDA SPECIALE, CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO “GOLFO DI GELA”, SO.SVI. Srl Società di Gestione- Patto Territoriale di Ragusa;
- Nota PEC Prot. Gen.45430 del 16.10.2017 con oggetto “*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175. Trasmissione deliberazione del Consiglio Comunale n. 185/2017*” indirizzata alla So.Ge.V.I. Società di Gestione- Patto Territoriale di Vittoria
- Nota PEC Prot. N. 46624/sse del 19.10.2017 con oggetto “*Adempimenti in scadenza ex D. Lgs N. 100 del 16.06.2017*” indirizzata alla “Vittoria Mercati SRL”;
- Nota PEC Prot. N. 1108/sse del 27.12.2017 con oggetto “*Adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza – Controlli società partecipate*” indirizzata alla “Vittoria Mercati SRL”

DATO atto che con Delibera di Giunta Comunale N. 34 del 24.01.2017 è stato approvato il nuovo “**Regolamento per il controllo analogo delle Società Partecipate**” e che l’atto verrà trasmesso al Consiglio Comunale di Vittoria per l’approvazione e l’entrata in vigore;

DATO atto che le società AMIU AZ. SPECIALE in Liquidazione, A.M.F.M. - AZ. SPECIALE EMAIA in liquidazione (giusta Delibera di Consiglio Comunale n.174/ 2017 con il quale il Consiglio approva la messa in liquidazione), e VITTORIA MERCATI SRL, sono Enti controllati dal Comune di Vittoria che ne detiene la partecipazione maggioritaria;

CONSIDERATO, dunque, che le operazioni concernenti la politica assunzionale e retributiva effettuate nell’ambito della predetta società devono essere precedute da specifico atto di indirizzo dell’Ente controllante nel quale siano indicate le linee operative da adottare in relazione ai piani e programmi della società, avendo a riferimento quanto disposto dal sopra citato Art. 18 comma 2-bis del Decreto- legge N. 112/08;

TENUTO conto che detto principio, a valere già come affermazione di un obbligo generale da esplicitare attraverso gli atti di indirizzo emessi dall’Ente controllante, rappresenta un obiettivo generale nella gestione delle società pubbliche che, come sovente affermato in giurisprudenza, costituiscono strumenti per rendere più efficiente, efficace ed economica l’attività di erogazione di servizi pubblici con effetti “anche di razionalizzazione della spesa e dei costi a carico degli enti pubblici”;

RITENUTO, peraltro, che l'autonomia organizzativa e gestionale della società debba essere garantita, consentendo alla stessa di effettuare le scelte operative ritenute più consone per il perseguimento dell'obiettivo di garantire il migliore svolgimento del servizio ad essa affidato, nel rispetto degli indirizzi generali sotto declinati e delle norme di legge e regolamentari interne vigenti;

RICHIAMATO l'Art. 19 "Gestione del personale", del Testo Unico D. Lgs 175-2016, così come modificato dal D. Lgs n. N. 100/2017 del giugno 2017, secondo cui:

- Le Amministrazioni Pubbliche socie << fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto (...) delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera>> (comma 5);
- Le società a controllo pubblico ,per parte loro, "stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001" (comma 2); "garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire,ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello>>(comma 6);

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 "*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*";

DATO atto che l'integrazione effettuata all'Art. 19 comma 5 del T.U. , e precisamente nella parte afferente alla fissazione degli obiettivi " tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera", introduce una modifica importante in merito alla gestione del personale in quanto consente alle Amministrazioni pubbliche di fissare obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e del personale, tenendo conto delle specificità delle società controllate e dei contesti in cui le stesse svolgono la propria attività;

PRESO atto che, ai fini della determinazione della quota delle spese di personale della singola società partecipata è necessario applicare gli stessi vincoli imposti all'ente controllore, Comune di Vittoria, e precisamente:

- Che ai fini della riduzione della spesa di personale stabilita dal comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge n. 114/2014, a partire dall'esercizio finanziario 2014, il contenimento delle spese va riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione ovvero al triennio 2011/2013, tenuto conto anche di quanto indicato dalla Corte dei Conti nelle "*Linee Guida e Criteri*" cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1 c. 167 della Legge 23 dicembre 2005, N.266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto;
- Che per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile:
- l'art. 9, comma 28, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "*A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,*

nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

- l'art. 11, comma 4-bis, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: *"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"*;
 - l'ultimo periodo del comma 28 dell'art. 9 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che: *"Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 "* ;
 - la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito con deliberazione 2/2015 : *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."* (in altri termini la Corte ha condiviso la tesi letterale più restrittiva in base alla quale nel caso in cui siano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.); la disposizione prevede, altresì, che in assenza di spesa nell'anno 2009, si possa far riferimento alla media del triennio 2007-2009, come da deliberazione n. 29/2012 della Corte dei Conti della Lombardia ;
- che l'art. 36 del D.lgs. n.165/2001 prevede il ricorso a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ;

RITENUTO, pertanto, opportuno, nell'imminenza di alcune delle scadenze previste dal TUSP sui prossimi adempimenti riguardanti gli enti di controllo e le amministrazioni partecipate, predisporre un Atto di indirizzo strategico ed operativo in ossequio alla superiore normativa vigente, al fine di:

- di approvare Atto di indirizzo strategico ed operativo per il controllo delle Società Partecipate del Comune di Vittoria, definendo specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale nei confronti delle società controllate attraverso un sistema definito di controllo interno sul complesso delle spese del personale; sulle procedure di assunzione del personale, sui criteri, modalità assunzionali e limiti applicati al lavoro flessibile; rimettendo alla autonomia gestionale e operativa delle Società le scelte in ordine alle modalità mediante le quali garantire la migliore organizzazione della struttura per lo svolgimento dei servizi ad esse affidati secondo principi di efficienza, economicità ed efficacia;
- di approvare il Piano degli Adempimenti (*Vademecum*) che enuncia le azioni che si intendono in concreto attuare, secondo lo degli adempimenti derivanti dal TUSP e previsti distintamente per gli enti territoriali e per le società partecipate per il periodo successivo al 30 settembre 2017, come di seguito esPLICITATO:

➤ Ottemperanza degli **adempimenti ex TUSP successivi al 30 settembre 2017 a carico dell'ENTE LOCALE**

DATA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO
Dal 1° settembre 2018 (cioè entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni)	Alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione.	Art. 24, c. 4, TUSP
31 dicembre 2018 e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018	Approvazione delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente.	Art. 26, c. 11, TUSP

➤ **Ottemperanza adempimenti a carico delle SOCIETA' PARTECIPATE:**

DATA	ADEMPIMENTO	SOCIETA'INTERESSATE
Dal 23.03.2018	Inizio applicazione T.U.S.P.	Società partecipate che hanno deliberato la quotazione comunicata alla Corte dei Conti
30.03.2018	Comunicazione da parte della Regione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (art. 25, c.3 T.U.S.P.)	Società a controllo pubblico
30.04.2018 (o altra data stabilita per l'approvazione del bilancio di esercizio)	Relazione da parte dell'organo amministrativo sul governo societario, nella quale siano indicati gli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, c.3, T.U.S.P., da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (art. 6, c.4 T.U.S.P.)	Società a controllo pubblico
Dal 1° ottobre 2018 (ossia entro un anno dalla ricognizione, a seguito della eventuale mancata alienazione)	Il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la quota è liquidata in denaro; sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (art. 24, c. 5, T.U.S.P. ed art. 21, Decreto correttivo D. Lgs N. 100/2017)	Società partecipate

<p>Anno 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Contenimento della spesa complessiva di personale in termini di oneri contrattuali ed assunzionali, in particolare salari, stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, secondo gli indirizzi forniti dall'Ente controllante; - Fino al 30.06.2018 divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali; - Stesura di un budget economico – patrimoniale per l'anno 2018 volto alla definizione del risultato tendenziale di periodo; - Report contabile semestrale con individuazione degli eventuali scostamenti; 	<p>Società partecipate</p>
<p>Anno 2018</p> <p>- Nuovo regime di <i>Trasparenza</i>” di cui, all’art. 2-<i>bis</i> del D. Lgs n. 33/2013, come introdotto dal D. Lgs N. 97/2016</p> <p>- Nuovo regime di <i>Trasparenza</i>” di cui, all’art. 15-bis del D. Lgs n. 33/13, così come introdotto dal D. Lgs n. 97/16</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del programma annuale dei fabbisogni di personale coerente con le norme specifiche di settore e rispettoso degli obblighi di finanza pubblica. - Obbligo di pubblicazione (nei limiti indicati dall’Art. 2-<i>bis</i> del D. Lgs n. 33/2013 come introdotto dal D. Lgs N. 97/2016) sui siti web istituzionali di dati e documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte, incluso quello a dati e documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione, cioè l’esercizio del diritto di “accesso civico generalizzato” limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea; - Obblighi di pubblicazione, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i 2 anni successivi alla loro cessazione, dei seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> 1) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; 2) il <i>curriculum vitae</i>; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 	<p>Società partecipate</p>

<p>- Misure di “Prevenzione della Corruzione”, di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 97/16 che introduce il comma 2-<i>bis</i> all’1 della Legge n. 190/12</p>	<p>4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</p> <p>Obbligo di adozione di “<i>misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>”, cioè le misure integrative del “<i>Modello 231</i>”:</p> <p>1) adottare ove non già adottato, il documento unitario con il quale sono individuate le misure del “<i>Modello 231</i>” e le misure integrative di prevenzione della corruzione, documento unitario comprensivo della Sezione dedicata alla Trasparenza. Tale documento provvederà a correggere le eventuali misure già previste nei documenti adottati alla scadenza del 31 gennaio 2017. In caso di assenza, provvederà ad individuare misure tali da potere essere effettivamente attuate nel corso del triennio 2017-2019;</p>	<p>Società partecipate</p>
--	---	----------------------------

TUTTO ciò premesso;

PROPONE

1. Approvare il Piano strategico ed operativo per il controllo delle Società Partecipate del Comune di Vittoria, di cui alla parte narrativa del presente provvedimento che si intende confermato *in toto* anche se non materialmente trascritto, e in particolare:

a) Definire specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale nei confronti delle società controllate (ex Art. 18, c. 2-*bis* del D. Legge N. 112 del 25 giugno 2008, ex Art. 19 D. Lgs N. 175/2016 e smi), attraverso un sistema definito di controllo interno sul complesso delle spese del personale; sulle procedure di assunzione del personale, sui criteri, modalità assunzionali e limiti applicati al lavoro flessibile;

b) Stabilire che ai fini della determinazione della quota delle spese di personale della singola società partecipata, gli stessi vincoli imposti all’ente controllore, Comune di Vittoria e che ai fini della riduzione della spesa di personale stabilita dal comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge n. 114/2014, a partire dall’esercizio finanziario 2014, il contenimento delle spese va riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione ovvero al triennio 2011/2013,

c) Applicare il dispositivo di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 e smi; “*Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali*, e la normativa vigente in materia demandando alla Direzione competente Politiche Finanziarie e Bilancio l’*iter* procedimentale per la predisposizione degli atti gestionali e dei provvedimenti consequenziali;

d) Approvare lo schema dettagliato di imputazione e di controllo dei limiti di spesa del personale, adottato dall'ente controllore, da trasmettere alle Società Partecipate, di cui all' Allegato A al presente atto;

e) Applicare le disposizioni transitorie di cui agli Artt. 25 e 26, nonché i contenuti sul coordinamento della legislazione vigente di cui all'Art. 27 del D. Lgs N. 175/2016 e s.m.i.;

f) Approvare il Piano degli Adempimenti (*Vademecum*) che enuncia le azioni che si intendono in concreto attuare, secondo lo degli adempimenti derivanti dal TUSP e previsti distintamente per gli enti territoriali e per le società partecipate per il periodo successivo al 30 settembre 2017, come di seguito esplicitato:

➤ Ottemperanza degli **adempimenti ex TUSP successivi al 30 settembre 2017 a carico dell'ENTE LOCALE**

DATA	ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO
Dal 1° settembre 2018 (cioè entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria delle partecipazioni)	Alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione	Art. 24, c. 4, TUSP
31 dicembre 2018 e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018	Approvazione delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente.	Art. 26, c. 11, TUSP

➤ **Ottemperanza adempimenti a carico delle SOCIETA' PARTECIPATE:**

DATA	ADEMPIMENTO	SOCIETA'INTERESSATE
Dal 23.03.2018	Inizio applicazione T.U.S.P.	Società partecipate che hanno deliberato la quotazione comunicata alla Corte dei Conti
30.03.2018	Comunicazione da parte della Regione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (art. 25, c.3 T.U.S.P.)	Società a controllo pubblico
30.04.2018 (o altra data stabilita per l'approvazione del bilancio di esercizio)	Relazione da parte dell'organo amministrativo sul governo societario, nella quale siano indicati gli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi	Società a controllo pubblico

	dell'art. 6, c.3, T.U.S.P., da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (art. 6, c.4 T.U.S.P.)	
Dal 1° ottobre 2018 (ossia entro un anno dalla ricognizione, a seguito della eventuale mancata alienazione)	Il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e la quota è liquidata in denaro; sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo (art. 24, c. 5, T.U.S.P. ed art. 21, Decreto correttivo D. Lgs N. 100/2017)	Società partecipate
Anno 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Contenimento della spesa complessiva di personale in termini di oneri contrattuali ed assunzionali, in particolare salari, stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, secondo gli indirizzi forniti dall'Ente controllante; - Fino al 30.06.2018 divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali; - Stesura di un budget economico – patrimoniale per l'anno 2018 volto alla definizione del risultato tendenziale di periodo; - Report contabile semestrale con individuazione degli eventuali scostamenti; 	Società partecipate
Anno 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del programma annuale dei fabbisogni di personale coerente con le norme specifiche di settore e rispettoso degli obblighi di finanza pubblica. 	Società partecipate
<ul style="list-style-type: none"> - Nuovo regime di <i>Trasparenza</i> di cui, all'art. 2-bis del D. Lgs n. 33/2013, come introdotto dal D. Lgs N. 97/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di pubblicazione (nei limiti indicati dall'Art. 2-bis del D. Lgs n. 33/2013 come introdotto dal D. Lgs N. 97/2016) sui siti web istituzionali di dati e documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte, incluso quello a dati e documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione, cioè l'esercizio del diritto di "accesso civico generalizzato" limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Nuovo regime di 	<ul style="list-style-type: none"> - Obblighi di pubblicazione, entro 30 	

<p>Trasparenza” di cui, all’art. 15-bis del D. Lgs n. 33/13, così come introdotto dal D. Lgs n. 97/16</p>	<p>giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i 2 anni successivi alla loro cessazione, dei seguenti dati:</p> <p>1) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata;</p> <p>2) il <i>curriculum vitae</i>;</p> <p>3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;</p> <p>4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</p>	
<p>- Misure di “<u>Prevenzione della Corruzione</u>”, di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 97/16 che introduce il comma 2-<i>bis</i> all’1 della Legge n. 190/12</p>	<p>Obbligo di adozione di “<i>misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>”, cioè le misure integrative del “<i>Modello 231</i>”:</p> <p>1) adottare ove non già adottato, il documento unitario con il quale sono individuate le misure del “<i>Modello 231</i>” e le misure integrative di prevenzione della corruzione, documento unitario comprensivo della Sezione dedicata alla Trasparenza. Tale documento provvederà a correggere le eventuali misure già previste nei documenti adottati alla scadenza del 31 gennaio 2017. In caso di assenza, provvederà ad individuare misure tali da potere essere effettivamente attuate nel corso del triennio 2017-2019.</p>	<p>Società partecipate</p>

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno spesa;

3. Stabilire che eventuali variazioni e/o evoluzioni legislative comporteranno la modifica e l’applicazione immediata di vincoli, criteri, modalità e procedure amministrative e di controllo.

4. Trasmettere il presente provvedimento alla direzione Sviluppo Economico e alla Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio, alla Direzione Risorse Umane e alle Società Partecipate del Comune di Vittoria.

IL FUNZIONARIO
f.to Dott.ssa Antonietta La Rosa

IL DIRIGENTE
f.to Dott. Alessandro Basile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) Approvare quanto sopra esposto sia nei contenuti narrativi che propositivi .

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL V. SINDACO
f.to Dott. A. La Rosa

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Ing. P. Nicastro

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. A.M. Fortuna

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.01.2018 al 09.02.2018
registrata al n. Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li

SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
Vittoria, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

f.to

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 26.01.2018 al 09.02.2018
che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

f.to.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.
- Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

.....
Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

Il Funzionario Delegato